

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della Pesca
Ex Servizio Economia ittica e credito agrario Via Catullo, 17 Pescara

PROPOSTA DI CALENDARIO VENATORIO 2015/2016

Tenuto conto della vigente legislazione regionale sulla materia (L.R. 28.02.2004, n. 10, e s.m.i.), nonché delle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria e nazionale, nella Regione Abruzzo, sul territorio libero da vincoli di tutela racchiuso negli Ambiti territoriali di caccia (ATC), la stagione venatoria ha inizio il 2 settembre 2015 e termina il 31 gennaio 2016 ed è regolata dalle prescrizioni che seguono nei seguenti CAPI:

- **CAPO A)** Specie cacciabili e periodi di caccia;
- **CAPO B)** Disposizioni per l'esercizio della caccia;
- **All.to A)** Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zona di Protezione Esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (ZPE);
- **All.to B)** Prelievo della Beccaccia e della Coturnice;
- **All.to C)** Ammissioni - Tesserino unico - Piattaforma informatica;
- **All.to D)** Prontuario delle giornate di preapertura e dei periodi di caccia;

Ai fini della trasparenza amministrativa tutti gli atti o documenti previsti o conseguenti dal presente Calendario e prodotti da Regione, Province o ATC dovranno obbligatoriamente essere pubblicati prima della loro efficacia sul sito web della Regione e della Provincia territorialmente competente.

CAPO A) - SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

Art. 1
APERTURA ANTICIPATA

L'apertura anticipata è consentita esclusivamente per le seguenti specie e con riferimento alle giornate a fianco di ciascuna indicate :

a. Tortora (*Streptopelia turtur*): nelle giornate del 2 e 6 settembre 2015 in appostamento temporaneo senza l'ausilio del cane con obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia;

b. Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), **Gazza** (*Pica pica*), **Ghiandaia** (*Garrulus glandarius*): nelle giornate del 2 e 6 settembre 2015 in appostamento temporaneo senza l'ausilio del cane con obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia.

Sono escluse dall'apertura anticipata di cui sopra la Zona di Protezione Esterna (ZPE) del Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ed i Distretti di gestione per la caccia alla coturnice di cui all'Allegato B.

Art. 2
APERTURA GENERALE

Il prelievo venatorio è consentito, in via generale, per i periodi appresso specificati per singola specie:

a. Tortora (*Streptopelia turtur*): dal 3 ottobre al 30 ottobre 2015 anche in forma vagante;

b. Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), **Gazza** (*Pica pica*), **Ghiandaia** (*Garrulus glandarius*): dal 3 ottobre 2015 al 17 gennaio 2016 anche in forma vagante, dal 18 gennaio al 31 gennaio 2016 in appostamento temporaneo senza l'ausilio del cane con obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia;

c. Merlo (*Turdus merula*), **Quaglia** (*Coturnix coturnix*): dal 3 ottobre al 31 dicembre 2015;

d. Colombaccio (*Columba palumbus*): dal 3 ottobre 2015 al 17 gennaio 2016. Dal 18 al 31 gennaio 2016 solo da appostamento temporaneo senza l'ausilio del cane con obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia; dal 1 al 10 febbraio 2016, la Regione può autorizzare la caccia al colombaccio senza l'ausilio del cane da appostamento fisso o temporaneo, su richiesta delle Province e previa acquisizione del parere ISPRA. E' consentito l'uso del piccione d'allevamento come richiamo vivo nella caccia da appostamento alla specie;

e. Fagiano (*Phasianus colchicus*): dal 3 ottobre al 30 novembre 2015. Dal 1 dicembre 2015 al 17 gennaio 2016 il prelievo è consentito solo nei distretti di gestione dove si attua il monitoraggio standardizzato delle popolazioni e la

stesura di un piano di prelievo. Il prelievo del fagiano è consentito altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18;

f. Starna (*Perdix perdix*): dal 3 ottobre al 30 novembre 2015; il prelievo è subordinato all'attuazione di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalle Province. La caccia è vietata all'interno delle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzati alla stabilizzazione della specie. In caso di mancata predisposizione dei piani di prelievo o per mancata approvazione degli stessi da parte della Provincia competente la caccia alla specie non è consentita. Il prelievo alla starna è consentito altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18;

g. Beccaccia (*Scolopax rusticola*): dal 3 ottobre al 31 dicembre 2015; dal 2 gennaio al 17 gennaio 2016 il prelievo è esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui all'**Allegato B**;

h. Coturnice (*Alectoris graeca*): dal 3 ottobre al 30 novembre 2015 esclusivamente con le prescrizioni di cui all'**Allegato B**;

i. Lepre (*Lepus europaeus*): dal 3 ottobre al 13 dicembre 2015; su richiesta della Regione l'ISPRA, indicherà le seguenti aree: a) area di sovrapposizione di popolazioni di lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e lepre europea (*Lepus europaeus*), in cui il prelievo venatorio della lepre europea è vietato; b) area sperimentale di prelievo della lepre europea (*L. europaeus*) in cui è consentito il prelievo della specie con l'obbligo di segnalazione all'ATC, da parte dei cacciatori, di ogni capo di lepre abbattuto che dovrà essere esaminato dai tecnici dell'ATC o della Provincia formati dall'ISPRA;

l. Volpe (*Vulpes vulpes*): dal 3 ottobre al 31 dicembre 2015; dal 2 al 31 gennaio 2016 il prelievo è esercitabile attraverso modalità operative di utilizzo dei cani da seguita che le Province, sentiti gli ATC, inviano alla Regione entro il 1 dicembre 2015;

m. Cinghiale (*Sus scrofa*): dal 3 ottobre al 31 dicembre 2015 secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 5 del 27/05/2014 pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n° 23 del 11/06/2014, recante "L.R. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli ungulati"; nella ZPE del PNALM il prelievo del Cinghiale è consentito dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016; la caccia di selezione sperimentale al cinghiale nella Regione Abruzzo inizia il 2 gennaio 2016 e termina il 31 gennaio 2016 secondo le prescrizioni di cui al Capo B) art. 4;

n. Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*): dal 3 ottobre 2015 al 17 gennaio 2016;

o. Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*): dal 3 ottobre 2015 al 17 gennaio 2016;

p. Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Moretta (*Aythya fuligula*), Moriglione (*Aythya ferina*), Porciglione (*Rallus aquaticus*): dal 3 ottobre 2015 al 17 gennaio 2016, dal 18 al 20 gennaio 2016 solo da appostamento temporaneo senza l'ausilio del cane con obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia;

q. Allodola (*Alauda arvensis*): dal 3 ottobre al 31 dicembre 2015.

CAPO B) - DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 1

GIORNATE E ORARI DI CACCIA

- L'attività venatoria, con esclusione della caccia di selezione, si svolge per un massimo di tre giorni settimanali ad esclusione del martedì e venerdì.
- Dal 01 ottobre al 30 novembre 2015 la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per ulteriori due giorni con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare l'appostamento con fucile scarico ed in custodia.
- La caccia al cinghiale è consentita, ad esclusione di quella di selezione di cui al successivo art. 4, nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.
- La caccia a coturnice, starna, fagiano e lepre è consentita tre giorni settimanali a scelta, con il divieto di esercitare il prelievo il lunedì se continuativo con le due precedenti giornate di caccia del sabato e della domenica.
- L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:

- settembre (02 e 06) : Inizio ore 05:30 / Termine ore 19:30
 - ottobre (dal 03 al 24) : Inizio ore 06:00 / Termine ore 19:00 (termine ora legale)
 - ottobre (dal 25 al 31) : Inizio ore 05:30 / Termine ore 17:15
 - novembre: dal 01 al 15: Inizio ore 05:30 / Termine ore 17:15
 - novembre: dal 16 al 31: Inizio ore 05:50 / Termine ore 17:00
 - dicembre: dal 01 al 15: Inizio ore 06:00 / Termine ore 16:40
 - dicembre: dal 16 al 31: Inizio ore 06:00 / Termine ore 16:45
 - gennaio: dal 01 al 15: Inizio ore 06:00 / Termine ore 17:15
 - gennaio: dal 16 al 31: Inizio ore 05:50 / Termine ore 17:45
- La caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari sopra indicati.
 - La caccia di selezione sperimentale al cinghiale inizia un'ora prima e termina un'ora dopo degli orari sopra indicati.

Art. 2

CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE

Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3. dell'art. 26 della L.R. 10/2004, per ogni giornata di caccia, a ciascun titolare di licenza, è consentito abbattere, per le specie appresso indicate, il numero massimo di capi a fianco di ciascuna specificato:

Fauna stanziale:

- **Lepre:** n. 1 capo giornaliero e n. 10 capi stagionali;
- **Coturnice:** n. 1 capo giornaliero, per quanto attiene il carniere stagionale, il numero di capi previsto nei piani di prelievo vigenti nei Distretti di gestione per la caccia alla Coturnice;
- **Fagiano e Starna:** n. 2 capi giornalieri di cui di cui n. 15 capi stagionali per il Fagiano e n. 10 capi stagionali per la Starna. NB: per il Fagiano tale limite non si applica nelle Aziende faunistico Venatorie e nelle Aziende Agri Turistico Venatorie;

Fauna migratoria:

- **Tortora:** n. 5 capi giornalieri e n. 20 stagionali;
- **Quaglia:** n. 5 capi giornalieri e n. 25 stagionali;
- **Beccaccia:** n. 3 capi giornalieri fino al 31 dicembre 2015 e n. 2 capi giornalieri dal 2 gennaio al 17 gennaio 2016, per un massimo di n. 20 capi stagionali;
- **Allodola:** n. 10 capi giornalieri e n. 50 stagionali;
- **Beccaccino, Frullino e Anatidi:** n. 8 capi giornalieri e n. 25 capi stagionali;
- **Colombaccio:** n. 6 capi giornalieri.

Art. 3

ALLENAMENTO E USO DEI CANI

Fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 18 della L.R. n. 10/2004 (*Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani per le gare cinofile – aree cinofile*), l'allenamento dei cani da caccia è consentito, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un ATC della regione Abruzzo e nel rispetto di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 43 della L.R. 10/2004, dal 15 agosto fino al 31 dicembre 2015.

L'addestramento e l'allenamento dei cani, nei tempi consentiti, possono essere svolti dal cacciatore solo sul territorio dell'ATC nel quale ha diritto all'accesso, in qualità di cacciatore iscritto o ammesso.

E' vietato l'allenamento dei cani da caccia nelle giornate di pre-apertura del 2 e 6 settembre 2015.

I cani utilizzati per l'attività venatoria devono essere registrati all'anagrafe canina.

L'allenamento dei cani nei siti SIC, ZPS e ZPE viene disciplinato dalle disposizioni di cui all'**Allegato A**).

L'allenamento dei cani è consentito nelle aree naturali, lungo i corsi d'acqua, negli incolti, nei boschi e nelle aree coltivate non suscettibili di danneggiamento; sono comunque vietati l'allenamento, l'uso dei cani e lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello in tutto il territorio interessato da colture erbacee intensive specializzate e da seme.

L'utilizzo del cane da seguita è disciplinato dalle Province con apposite disposizioni secondo i periodi e le modalità indicate nel presente calendario, in relazione alle specie interessate.

Art. 4

CACCIA DI SELEZIONE SPERIMENTALE AL CINGHIALE

La Caccia di selezione alla specie cinghiale viene realizzata in maniera sperimentale a partire dall'annualità 2016 secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 5 del 27/05/2014 pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n° 23

del 11/06/2014, recante “L.R. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli ungulati”. Essa inizia il 1 gennaio 2016 e termina il 31 gennaio 2016, e viene realizzata sulla base di un Piano di abbattimento predisposto e approvato dalle Province.

Art. 5 OBBLIGHI DEL CACCIATORE

- a. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale rilasciato, ai sensi dell’art. 19, comma 1 lett. c) della LR 10/2004, dall’Amministrazione Provinciale di residenza, previa esibizione della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all’art. 47 della L.R. n. 10/2004, della polizza assicurativa e della licenza di caccia, sulla quale va riportato il numero del tesserino venatorio.
- b. Il cacciatore deve munirsi, prima dell’inizio della stagione venatoria, dell’apposito tesserino unico di abbattimento rilasciato, a norma dell’art. 19, comma 1, lett. d), della L.R. 10/2004, dall’ATC presso il quale risulta iscritto. Anche per il cacciatore che abbia rinunciato all’ambito d’iscrizione, il tesserino viene rilasciato dall’ambito di appartenenza (residenza o nascita).
- c. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui all’art. 28, comma 16-bis, della L.R. 28.01.2004, n. 10, i cacciatori possono rivolgere istanza agli ATC, conforme all’accluso modello di cui all’Allegato C.
- d. Entro il termine perentorio del 15 marzo 2016, il cacciatore interessato alla iscrizione per la stagione venatoria successiva deve presentare alla Amministrazione Provinciale di riferimento, ai sensi dell’articolo 28 comma 4 della L.R. 10/2004, la ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione all’ATC di residenza.
- e. Il cacciatore, prima di iniziare l’attività venatoria, deve annotare in modo indelebile negli spazi appositi del tesserino venatorio regionale, il giorno di caccia.
- f. Per valutare lo sforzo di caccia, i cacciatori devono segnare sul tesserino d’abbattimento la giornata di caccia effettuata anche se in essa non si è realizzato alcun abbattimento.
- g. Il cacciatore deve annotare, in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di abbattimento, la data, il numero dei capi abbattuti con indicazione dettagliata della specie ed il comune nel quale è avvenuto l’abbattimento. Tale annotazione va effettuata immediatamente dopo l’avvenuto abbattimento per i capi appartenenti a specie stanziali e, nel caso di deposito del capo abbattuto, l’annotazione sul tesserino deve essere cerchiata.
- h. Per i capi appartenenti a specie migratorie, il numero dei capi abbattuti deve essere annotato sia alla fine della mattinata (ore 13:00), sia come totale riepilogativo al termine della giornata, con l’indicazione delle singole specie abbattute.
- i. I cacciatori hanno l’obbligo di restituire il tesserino d’abbattimento entro e non oltre il 20 febbraio 2016.**
- j. La mancata o ritardata riconsegna, l’errata o incompleta compilazione dei tesserini comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 4 lett. r) della L.R. 10/04.
- k. Al fine di tutelare la sicurezza della pratica venatoria, è fatto obbligo ai cacciatori di indossare almeno un capo di abbigliamento (cappello, copricapo, pettorina) ad alta visibilità. L’obbligo non ricorre per quanti praticano la caccia vagante in zone prive di superficie boscata e di macchia, nonché per chi eserciti l’attività venatoria alla fauna migratoria esclusivamente all’interno della postazione utilizzata per l’appostamento. Qualora si cambi postazione o ci si muova ai fini del recupero di un capo abbattuto, andrà invece indossato un capo di abbigliamento ad alta visibilità.
- l. E’ fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all’ISPRA - (Via Ca’ Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o alla Provincia nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto. Alla comunicazione va allegato, altresì, l’anello tolto all’uccello abbattuto.

Art. 6 DIVIETI

- a. E’ vietata l’attività venatoria nei periodi in cui il territorio sia coperto in tutto o per la maggior parte dalla neve, salvo la caccia a palmipedi e trampolieri di cui al precedente capo A) svolta lungo fiumi, torrenti, laghi, stagni, marcite ed acquitrini, anche non ghiacciati, e fino ad una distanza inferiore a metri 100 dalle loro rive e/o argini.
- b. E’ vietata l’attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai sensi della Legge 353/2000.
- c. Fermi restando i divieti di cui agli artt. 37 e 50 della L.R. n. 10/2004, è vietata la posta alla beccaccia ed al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone.
- d. E’ fatto divieto di abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce.
- e. E’ vietata l’attività venatoria in corrispondenza delle foci dei fiumi, per una profondità di 500 metri dalla linea della costa e per una fascia pari a 100 metri a destra ed a sinistra dell’asse fluviale.

- f. E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo in tutte le zone umide del territorio regionale. Nel caso di sparo con munizioni con pallini di piombo verso tali aree, deve essere rispettata una distanza minima di 150 metri dall'area stessa.
- g. E' inoltre vietato l'utilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo all'interno dell'IBA 115 "Maiella, Monti PIZI e Monti Frentani", ai fini della tutela delle popolazioni di Nibbio reale (*Milvus milvus*) e nei Comuni nel cui territorio ricadono le aree di alimentazione maggiormente importanti della popolazione di Grifone (*Gyps fulvus*): Acciano, Aielli, Avezzano, Capistrello, Cappadocia, Castellafiume, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Cocullo, Collarmente, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucori, Magliano dei marsi, Massa d'Albe, Ortona dei Marsi, Ovindoli, Pereto, Piscina, Tagliacozzo, Tornimparte.
- h. Nella caccia agli ungulati, ai fini della tutela della salute umana e della conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi, si raccomanda l'utilizzo, nelle armi rigate, delle munizioni prive di piombo.

Art. 7
RINVIO

Per quanto non espressamente specificato o in contrasto con il presente calendario, trovano applicazione le norme, anche di tipo sanzionatorio, contenute nella vigente normativa regionale e nazionale. In particolare le violazioni del presente calendario non altrimenti sanzionate ai sensi dell'art. 53, 4° comma, lettere da a) a q), sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lett. r) del medesimo comma, commisurata all'importo ivi specificato.

Pescara,

Il Componente la Giunta

All.to A)
Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zona di Protezione Esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (ZPE).

L'attività venatoria nei SIC e nelle ZPS è consentita nei periodi indicati nel precedente capo B), per ciascuna specie ivi indicata, eccezion fatta per le indicazioni e prescrizioni che seguono.

Art. 1
DIVIETI NELLA ZPE del PNALM

Preapertura: non è consentita la preapertura.

Allenamento e uso dei cani: non è consentito l'allenamento di cani da caccia prima dell'apertura della caccia; lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello è consentito dal 12 settembre 2015 al 13 marzo 2016, previo rilascio di parere vincolante dell'ISPRA.

Altri divieti: è vietata la fruizione delle 10 giornate venatorie di cui all'art. 28, comma 16 della L.R. 10/04; è vietata qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica.

Art. 2
ATTIVITA' VENATORIA NELLA ZPE del PNALM

Il prelievo venatorio nella ZPE è consentito con diversa modulazione su due aree **C1** e **C2**, individuate dalla cartografia predisposta dall'Istituto appositamente incaricato dal Dipartimento, secondo le seguenti disposizioni:

a. Cinghiale: la specie è cacciabile dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016 nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica. Sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni a palla unica. Il prelievo è esercitabile con le seguenti modalità, attuabili secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 5 del 27/05/2014 pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n° 23 del 11/06/2014, recante "L.R. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli ungulati", ed in maniera differenziata in due Aree:

Area C1. Nell'area C1 la caccia al cinghiale è esercitabile esclusivamente attraverso le tecniche della postazione fissa e della Girata.

Area C2. Nell'area C2 la caccia al cinghiale è esercitabile attraverso le tecniche della postazione fissa e della Girata. Nei territori che non rientrano nelle zone di caccia assegnate alle squadre, il prelievo è consentito solo da postazione fissa. La Caccia in forma collettiva è consentita con le medesime prescrizioni della Girata con la possibilità di utilizzo di un solo cane (non brevettato dall'ENCI). I cani impiegati devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero di microchip. La caccia in forma collettiva al cinghiale nella zona C2 della ZPE è consentita solo in seguito alla trasmissione di tale elenco dagli ATC agli organi di vigilanza (Comando Provinciale del CFS e Polizia Provinciale).

b. Lepre: la specie è cacciabile dal 3 ottobre al 13 dicembre con le medesime prescrizioni di cui al precedente Capo A) e con le ulteriori seguenti prescrizioni: sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate; ciascun equipaggio può utilizzare una muta di cani costituita al massimo da due esemplari, elevabile a quattro solo se iscritti all'ENCI; i cani impiegati per la lepre devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero di microchip.

c. Volpe: la specie è cacciabile dal 3 ottobre al 13 dicembre. Ciascun equipaggio può utilizzare una muta di cani costituita al massimo da due esemplari. I cani impiegati per la volpe devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero di microchip.

d. Coturnice: si veda l'Allegato B/B2 Coturnice.

e. Altre specie : la caccia alle singole specie è possibile con i periodi indicati al precedente Capo A) del presente Calendario e con le seguenti ulteriori prescrizioni: la caccia può essere esercitata con l'ausilio di cani appartenenti a razze da ferma o da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita; sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate.

Art. 3
DIVIETI NELLE ZPS

Preapertura: non è consentita la preapertura.

Allenamento e uso dei cani: non è consentito l'allenamento e utilizzo di cani da caccia prima del 1 settembre 2015 e dopo il 31 gennaio 2016. Non è consentita la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché l'ampliamento di quelle esistenti.

Immissioni faunistiche: è vietato effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti alle sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da zone di ripopolamento e cattura o dei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica insistenti sul medesimo territorio.

Aree umide: nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide, fino al 3 ottobre è vietato l'abbattimento di esemplari appartenenti alle seguenti specie: folaga, gallinella d'acqua, alzavola, porciglione, fischione, marzaiola, moriglione, beccaccino, frullino, pavoncella, beccaccia.

Art. 4 **ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE SIC**

a. Nelle aree SIC ricadenti nei territori cacciabili, la caccia è consentita con le modalità del presente Calendario Venatorio, fatte salve eventuali prescrizioni contenute nei singoli Piani Faunistici Venatori Provinciali, che dovranno essere pubblicati dalle Province sui propri siti internet istituzionali entro l'avvio della stagione venatoria 2015/2016.

b. Nelle seguenti aree SIC della Provincia de L'Aquila e negli altri territori appresso specificati in cui è stata accertata la presenza dell'**Orso bruno** (*Ursus Arctos*), è vietata l'attività di addestramento e l'utilizzo di cani da caccia prima della data del 3 ottobre 2015 ad eccezione degli istituti faunistici deputati a tale scopo ed individuati nel *Piano Faunistico Venatorio Provinciale*; la caccia è consentita con le stesse modalità previste per la ZPE del PNALM e, in particolare per il cinghiale, con le modalità previste per l'area C1 della stessa ZPE del PNALM:

- **SIC Monte Rotella** (Cod. Natura 2000: IT7110204);
- **SIC Bosco Cerasolo-Monte Puzillo** (Cod. Natura 2000: IT7110204);
- **SIC Valle di Amplero, Monte Annamunna, Vallelonga** (solo per la parte esterna alla ZPE) (Cod. Natura 2000: IT7110205);
- **SIC Boschi fra Civita D'Antino e Monte Cornacchia** (solo per la parte esterna alla ZPE) (Cod. Natura 2000: IT7110205);
- **SIC Chiarano-Sparvera**(solo per la parte esterna alla ZPE) (Cod. Natura 2000: IT7110205);
- **SIC Campo Felice** (Cod. Natura 2000: IT7110206);
- **SIC Monte Midia, Monte Faito, Monte Fontecellese, Colle della Difesa** (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- **SIC Serra Secca-Cima Vallevona** (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- **SIC Monte Dogana, Monte Padiglione, Cesa Cotta** (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- **SIC Monna Rosa-Monte Viperella** (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- **SIC Monte Viglio-Zompo lo Schioppo Pizzo Deta** (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- **SIC Gole del Sagittario** (solo per la parte esterna alla ZPE) (Cod. Natura 2000: IT7110099);
- **SIC Monte Genzana** (Cod. Natura 2000: IT7110100);
- **SIC Cerrete di Monte Pagano e Feudozzo** (Cod. Natura 2000: IT7110104).
- **Intero territorio dei Comuni di Anversa e Pettorano sul Gizio**

c. Nelle seguenti aree SIC in cui è stata accertata la presenza del Lanario e/o del Falco Pellegrino, la caccia non è consentita a Gazza, Colombaccio e Cornacchia Grigia, mentre dal 21 gennaio 2015 l'attività venatoria da appostamento deve essere esercitata ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali:

- **SIC Cerrete di Monte Arunzo e Monte Arezzo** (Cod. Natura 2000: IT7110091);
- **SIC Gineprete a Juniperus macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco** (Cod. Natura 2000: IT7140117);
- **SIC Abetina di Rosello e Cascade del Rio Verde** (Cod. Natura 2000: IT7140212);
- **SIC Gole di Pennadomo e Torricella Peligna** (Cod. Natura 2000: IT7140214);
- **SIC Monte Sirente e Monte Velino** (Cod. Natura 2000: IT7110206);

All.to B) Prelievo della Beccaccia e della Coturnice

B1) Beccaccia

- La caccia alla **Beccaccia** (*Scolopax rusticola*) è esercitabile dal 3 ottobre al 31 dicembre 2015 con un prelievo massimo giornaliero di 3 capi e dal 2 gennaio al 17 gennaio 2016 con un prelievo massimo giornaliero di 2 capi.
- Il prelievo massimo stagionale della Beccaccia non potrà complessivamente superare il limite di n. 20 capi.
- La caccia alla beccaccia può essere condotta esclusivamente con cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita.
- La caccia alla Beccaccia ha inizio un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari indicati all'art. 1 – Capo B) del presente C.V.
- La caccia è sospesa quando il Servizio Meteorologico regionale segnala la previsione di temperature che rimangono sotto zero gradi centigradi per più di sei ore, durante il giorno (inteso come alba-tramonto) e per tre giorni consecutivi. La sospensione della caccia interessa l'intero territorio di ciascuna Provincia anche quando le suddette condizioni si realizzano solo nella fascia montana e collinare. La sospensione della caccia si prolunga per i successivi 5 giorni dopo che sono venute meno le condizioni meteo precedenti.
- La predetta sospensione viene attuata secondo la seguente catena d'informazione e processo decisionale in tempi rapidi (24 ore): segnalazione dello stato di allerta da parte del Servizio meteo della Regione – provvedimento di sospensione della caccia da parte della Regione – trasmissione del provvedimento regionale alle Province e agli ATC interessati che devono attivare efficienti meccanismi d'informazione per i cacciatori.
- Entro il 20 febbraio 2016, in concomitanza con la riconsegna del tesserino di abbattimento i cacciatori che hanno abbattuto beccacce devono consegnare l'ala destra e comunicare il peso in grammi, degli esemplari prelevati, all'ATC in cui si è residenti o ammessi per il rilievo dei dati relativi alla classe di età, che dovrà essere effettuato dagli ATC stessi anche con l'ausilio di enti o associazioni specializzate.
- Nel periodo di migrazione invernale prenuziale, gli ATC organizzano il monitoraggio della specie, previa predisposizione di piani di monitoraggio nelle aree vocate in collaborazione con ISPRA. Tali aree devono essere omogenee sotto il profilo ambientale ricomprendendo, ove possibile, anche le aree interdette all'attività venatoria, previa autorizzazione degli enti preposti.
- L'attività di monitoraggio sarà effettuata da parte di cacciatori esperti, che hanno seguito idonea attività formativa secondo le direttive tecniche dell'ISPRA, secondo le modalità stabilite nel protocollo operativo per il monitoraggio delle popolazioni di beccacce sul territorio regionale di cui alla Deliberazione G.R. n. 953 del 16 dicembre 2013.

B2) Coturnice

La caccia alla **Coturnice** (*Alectoris graeca*) è esercitabile dal 3 ottobre al 30 novembre 2015 nei soli giorni di giovedì, sabato e domenica, esclusivamente con le seguenti prescrizioni :

- La caccia alla Coturnice è consentita nei soli Distretti di gestione individuati dalle Province tramite dettagliate cartografie che saranno rese disponibili sul sito istituzionale delle Province stesse;
- Il prelievo è consentito sulla base di Piani di abbattimento che abbiano ottenuto il parere favorevole dell'ISPRA e modalità operative predisposti a cura degli ATC sotto il coordinamento tecnico delle Province ai sensi della L.R. 10/2004, art. 30, comma 7;
- Nella ZPE del PNALM la specie è cacciabile dal 3 ottobre al 30 novembre con le prescrizioni di cui all'All.to C)-Coturnice del presente Calendario e con le seguenti ulteriori prescrizioni: la caccia può essere esercitata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica; sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate; ciascun equipaggio può utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cerca, elevabile a quattro solo se iscritti all'ENCI;
- All'atto del prelievo di ogni coturnice il cacciatore è tenuto, oltre alla registrazione dell'abbattimento, ad inviare comunicazione telefonica o SMS all'ATC competente per territorio, specificando i propri dati anagrafici, ora di abbattimento e distretto di gestione sul quale è avvenuto il prelievo.
- I cacciatori interessati al prelievo della coturnice e che non vi hanno partecipato nella precedente stagione venatoria 2014-2015, entro il 16 settembre 2015, sono tenuti a comunicare all'ATC in cui sono iscritti o ammessi, a mezzo di specifica scheda di "**partecipazione al prelievo di coturnice**", i propri dati anagrafici completi di recapito telefonico, su un modello di scheda predisposto congiuntamente dagli ATC e comunicato alla Provincia.

- Il prelievo della coturnice è consentito ai soli cacciatori che hanno frequentato i seminari formativi sulla specie organizzati dagli ATC, di concerto con la Provincia e ISPRA, che sono residenti o nativi nella Regione Abruzzo e che dopo i seminari formativi hanno provveduto alla compilazione e presentazione della scheda di partecipazione al prelievo.
- Gli ATC sono tenuti ad aggiornare i dati degli abbattimenti e a darne tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori che partecipano al prelievo, a mezzo pubblicazione sul sito internet dell'ATC e a mezzo SMS, per evitare lo sfioramento del tetto di prelievo previsto per ogni distretto di gestione. Gli ATC possono inoltre adottare ulteriori provvedimenti finalizzati a comunicare i raggiunti limiti di prelievo.

All.to C)
AMMISSIONI – TESSERINO UNICO – PIATTAFORMA INFORMATICA

Art. 1
AMMISSIONI

- a. I Comitati di Gestione degli ATC, nel rispetto dell'indice di densità venatoria, consentono ai cacciatori iscritti ad altro ATC abruzzese che ne facciano istanza, l'esercizio della caccia, secondo quanto stabilito dal comma 16 dell'art. 28 della L.R. 10/2004, con le modalità e le prescrizioni di cui al presente calendario (Allegato A). Gli ATC, qualora risultino ancora posti disponibili dopo l'ammissione dei cacciatori residenti in regione e dopo il raggiungimento della percentuale dell'8% per le ammissioni dei cacciatori "fuori regione", possono effettuare ulteriori ammissioni di cacciatori provenienti da altra regione, nel rispetto del numero massimo consentito in applicazione dell'indice di densità venatoria. I Comitati di Gestione degli ATC, inoltre, possono riservare un ulteriore 2% del carico venatorio per le ammissioni giornaliere a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dal comma 16-bis dell'art. 28 della L.R. 10/2004, con le modalità e le prescrizioni di cui al successivo punto III.
- b. Gli atti organizzativi degli ATC ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei precedenti capi vanno assunti, ove non diversamente specificato, entro la prima decade di agosto 2015 e vanno inviati entro 10 gg. dalla loro emissione, unitamente alla modulistica che li accompagna, alla Provincia territorialmente competente e al Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della pesca, che provvede a renderli disponibili sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/caccia/.
- c. **È fatto obbligo alle Province ed agli ATC l'utilizzo della piattaforma informatica "Artemide"** adottata dalla Regione per la trasmissione dei dati di cui al DM 6 novembre 2012.
- d. La Provincia, all'atto del rilascio del tesserino venatorio regionale, dovrà annotare negli appositi spazi, oltre ai dati anagrafici del titolare del tesserino, l'ATC di caccia al quale il titolare è iscritto e gli eventuali altri ATC regionali nei quali il titolare è ammesso e la Compagnia Assicuratrice.

Art. 2
TESSERINO UNICO

- a. È fatto obbligo agli ATC di utilizzare il tesserino di abbattimento unico, valevole per tutto il territorio regionale.
- b. Il tesserino deve essere consegnato dall'ATC ai cacciatori residenti o iscritti ai sensi dell'art 28, comma 4 L.R. 10/2004, e da quest'ultimi deve essere riconsegnato all'ATC che ha provveduto alla consegna.
- c. L'ATC provvede alla consegna del tesserino anche ai cacciatori residenti che hanno rinunciato all'iscrizione allo stesso e che sono stati ammessi in altri ATC.
- d. Per i cacciatori provenienti da fuori regione, che sono stati ammessi a più ATC, il tesserino deve essere ritirato e riconsegnato in un solo ATC della Regione Abruzzo.
- e. Gli ATC hanno l'obbligo di inserire i dati di abbattimento nella piattaforma informatica Artemide entro e non oltre il 10 aprile 2016.

Art. 3
AMMISSIONI GIORNALIERE (ex art. 28, co. 16 bis, L.R.10/2004)

- a. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16-bis, della L.R. 28.01.2004, n. 10, gli ATC riservano il 2% del carico venatorio per le ammissioni ivi previste.
- b. Gli interessati rivolgono istanza agli ATC, conforme all'accluso modello, a mezzo fax, raccomandata postale A/R, invio a mezzo posta elettronica, ovvero con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. L'ATC avrà cura di comunicare, a mezzo fax, posta elettronica o raccomandata A/R, formale accettazione o diniego entro il giorno antecedente la data prescelta, tale comunicazione di accettazione costituisce titolo legittimante l'esercizio del diritto, da esibire, all'occorrenza, agli incaricati della vigilanza.
- c. L'ATC accoglie le istanze nell'ordine cronologico di invio delle stesse, quale risulta dalla loro data di spedizione.
- d. Il cacciatore, in caso di diniego, può reiterare la richiesta con analoga procedura, indicando altre giornate.
- e. Qualora il cacciatore abbia intenzione di rinunciare alla giornata di caccia richiesta ai sensi del presente Capo deve darne comunicazione all'ATC interessato almeno entro le ore 14 del giorno antecedente quello prescelto. In caso di mancata comunicazione della rinuncia entro detto termine, la giornata sarà intesa come fruita, ai soli fini di cui all'art. 28, comma 16, L.R. 10/04.
- f. Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all'inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla "ATC", in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l'ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:

- a. ATC L'Aquila "01L"
 - b. ATC Avezzano "02L"
 - c. ATC Barisciano "03L"
 - d. ATC Subequano "04L"
 - e. ATC Sulmona "05L"
 - f. ATC Roveto-Carseolano "06L"
 - g. ATC Pescara "07L"
 - h. ATC Chetino-Lancianese "08L"
 - i. ATC Vastese "09L"
 - j. ATC Salinello "10L"
 - k. ATC Vomano "11L"
- g. L'annotazione dei capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento unico rilasciato dagli ATC.
- h. I Comitati di Gestione, rimetteranno una sintetica relazione alla Provincia di riferimento concernente l'indicazione del numero di cacciatori fruitori del diritto, distribuito per ATC di provenienza, e del numero di capi abbattuti complessivamente per ciascuna specie entro il 30 aprile 2015.

MODELLO (ex art. 28, co. 16 L.R.10/2004)

Al **PRESIDENTE** dell'ATC

.....

OGGETTO: comunicazione concernente la fruizione del diritto di cui all'art. 28, comma 16, LR. 28.01.2004, n. 10.
 Il/La sottoscritto/a, nato/a, il,
 e residente a, in Via, n., tel.,
 e-mail, iscritto/a all'ambito territoriale di caccia.....,
 licenza di porto di fucile n. ;

COMUNICA

che usufruirà, previo avviso formalmente recapitato da codesto ATC, di uno/due giornate di caccia ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 presso codesto ATC nei giorni appresso specificati, con l'obbligo di esibire l'autorizzazione dell'ATC su richiesta degli addetti preposti al controllo:

.....

A tal fine dichiara di aver inoltrato medesima istanza ai seguenti ATC:

- | | |
|---|--------------|
| 1. ATC L'Aquila - giornate | Codice "01L" |
| 2. ATC Avezzano - giornate..... | Codice "02L" |
| 3. ATC Barisciano - giornate | Codice "03L" |
| 4. ATC subequano - giornate..... | Codice "04L" |
| 5. ATC Sulmona - giornate..... | Codice "05L" |
| 6. ATC Roveto-Carseolano - giornate | Codice "06L" |
| 7. ATC Pescara - giornate..... | Codice "07L" |
| 8. ATC Chetino-Lancianese - giornate..... | Codice "08L" |
| 9. ATC Vastese - giornate..... | Codice "09L" |
| 10. ATC Salinello - giornate..... | Codice "10L" |
| 11. ATC Vomano - giornate..... | Codice "11L" |

data.....

firma

All.to D)
PRONTUARIO DELLE GIORNATE DI PREAPERTURA E DEI PERIODI DI CACCIA

Specie	SETTEMBRE (preapertura)	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO
Tortora	02-06 ⁽¹⁾	dal 03 al 30				
Cornacchia grigia	02-06 ⁽¹⁾	dal 03			al 31	
Gazza	02-06 ⁽¹⁾	dal 03			al 31	
Ghiandaia	02-06 ⁽¹⁾	dal 03			al 31	
Merlo		dal 03		al 31		
Quaglia		dal 03		al 31		
Colombaccio		dal 03			al 31	dal 1 al 10 ⁽²⁾
Fagiano		dal 03	al 30	dal 01 ⁽³⁾	al 17 ⁽³⁾	
Starna ⁽⁴⁾		dal 03	al 30			
Beccaccia ⁽⁵⁾		dal 03		al 31	dal 02 al 17	
Coturnice ⁽⁶⁾		dal 03	al 30			
Lepre comune		dal 03		al 13		
Volpe		dal 03			al 31	
Cinghiale ⁽⁷⁾		dal 03		al 31	dal 02 al 31 ⁽⁸⁾	
Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello		dal 03			al 17	
Beccaccino, Frullino		dal 03			al 17	
Alzavola, Canapiglia Codone, Fischione Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola Mestolone, Moretta Moriglione, Pavoncella, Porciglione		dal 03			al 20	
Allodola		dal 03		al 31		

NOTE

Dal 01 gennaio 2016 l'utilizzo dei cani da seguita è consentito esclusivamente solo per la caccia alla Volpe e al Cinghiale secondo quanto indicato dal C.V. Abruzzo 2015-2016.

Dal 17 gennaio 2016 il prelievo venatorio è consentito solo nella forma dell'appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane, ad eccezione della caccia alla Volpe e al Cinghiale come indicato al punto precedente.

Per l'attività venatoria nelle ZPS, nei SIC e nella ZPE del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise si rimanda alle disposizioni del C.V. Abruzzo 2015-2016. Nella ZPE del PNALM il prelievo del Cinghiale è consentito dal 01 novembre 2015 al 31 gennaio 2016.

1) Per la caccia in preapertura vigono le prescrizioni indicate dal C.V. Abruzzo 2015/2016. Preapertura vietata nella Zona di Protezione Esterna (ZPE) del Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nei *Distretti di Gestione della Coturnice*.

2) la Regione può autorizzare la caccia al colombaccio dal 1 al 10 febbraio 2016 senza l'ausilio del cane da appostamento fisso o temporaneo, su richiesta delle Province e previa acquisizione del parere ISPRA.

3) Prelievo consentito nei soli *Distretti di gestione* dove si realizza il monitoraggio delle popolazioni, la stima dell'incremento utile annuo e la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione. Nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie il prelievo del Fagiano è consentito nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.

4) La caccia alla starna è subordinato all'attuazione di interventi di gestione e ai piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Provincia e secondo le modalità definite dal C.V. Abruzzo 2015-2016.

5) Prelievo consentito esclusivamente con le prescrizioni di cui all'Allegato B-Caccia alla Beccaccia del C.V. Abruzzo 2015/2016.

6) Prelievo consentito esclusivamente con le prescrizioni di cui all'Allegato C-Caccia alla Coturnice del C.V. Abruzzo 2015/2016.

7) Nella ZPE del PNALM la caccia al cinghiale si svolge dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016.

8) Prelievo consentito esclusivamente attraverso la caccia di selezione sperimentale al cinghiale secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 5 del 27/05/2014 e con le prescrizioni di cui al Capo B) - art. 4 del C.V. Abruzzo 2015/2016.